



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Coordinamento Protezione Civile ANC Regione Piemonte - OdV

STATUTO

L'Associazione è stata costituita il 18 novembre 2016 come risulta dall'Atto Costitutivo Registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 28/12/2016 al n. 388, serie 3.

L'Assemblea Straordinaria dei soci si è riunita il 28/06/2019 per modificare lo statuto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice Terzo Settore.

In data 23/11/2019 si è nuovamente riunita l'Assemblea Straordinaria per apportare nuove modifiche allo statuto ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice Terzo Settore.

Art. 1 COSTITUZIONE

1. Nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – ISPETTORATO REGIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA, si è costituita una organizzazione di volontariato per il coordinamento delle attività di protezione civile e volontariato ANC, previste all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore, denominato *"COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC REGIONE PIEMONTE - OdV"*, di seguito denominato OdV.
2. Il nome dell'OdV è siglabile **"COORD-ANC-RP-OdV"**
3. L'OdV:
 - a. ha sede legale nel comune di Torino (TO), in via Beato Sebastiano Valfrè, 5 bis. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'OdV è iscritta.
 - b. I contenuti e la struttura dell'OdV sono democratici, essa ha durata illimitata, svolge le attività prevalentemente attraverso l'opera dei membri dell'OdV con prestazioni personali dei soci non retribuite in alcun modo e non persegue fini di lucro;

- c. coordina le attività operative ed amministrative dei Nuclei di Protezione Civile ANC, di seguito denominati "Nuclei" con competenza territoriale nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 2

PRINCIPI

1. L'OdV, indipendente ed apolitica, si ispira ai principi della solidarietà umana oltre a quelli contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito denominata "ANC", approvato con Decreto Presidenziale 25 luglio 1956, n. 1286 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Esso è portatore di interessi diffusi a tutela del volontariato organizzato, ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività del volontariato nonché di favorire l'aggregazione tra associazioni e di incrementare i rapporti di collaborazione tra le componenti del volontariato e le Istituzioni, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice Terzo Settore.

Art. 3

FINALITA'

1. L'OdV opera in via principale, ma non esclusiva, nell'ambito della protezione civile nel rispetto della normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 117/2017 Codice Terzo Settore e dal Decreto legislativo 1/2018 Codice di Protezione Civile, in tutte le sue caratteristiche forme, ossia la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento dell'emergenza.
2. L'OdV:
 - a. esercita attività di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di assistenza sulla gestione amministrativa e sulle attività operative dei Nuclei;
 - b. esercita la funzione di raccordo fra la Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, i Nuclei;
 - c. individua, d'intesa con la Regione Piemonte, gli strumenti più idonei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali;
 - d. esercita la funzione di raccordo tra l'attività di volontariato generico delle Sezioni ANC ove esistenti, i Nuclei;
 - e. cura la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - f. si promuove come interlocutore nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici per tutte le attività praticate.
3. esplica le attività di cui al comma precedente principalmente nel territorio della Regione Piemonte ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane ed estere su attivazione degli organi centrali, regionali, provinciali e locali, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 ATTIVITA'

1. L'OdV svolge i compiti previsti attraverso l'attivazione dei Nuclei, e di strutture utili al conseguimento delle finalità statutarie. Per questo si avvale anche del supporto di collaboratori ANC titolari di qualifiche riconosciute.
2. L'OdV, per l'affermazione dello scopo sociale e avvalendosi delle risorse, capacità e conoscenze degli aderenti e dei volontari, svolge le attività di volontariato prescelte tra quelle indicate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore, tra cui in via prevalente, ma non esclusiva, la PROTEZIONE CIVILE ai sensi del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 Codice di protezione civile.
3. L'OdV si prefigge inoltre di:
 - a. collaborare nello studio e nella determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nell'individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;
 - b. fornire il proprio contributo nelle attività volte a prevenire e ridurre i danni conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;
 - c. concorrere nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni ogni forma di assistenza;
 - d. partecipare all'attuazione, coordinata con gli organi Istituzionali competenti, delle iniziative necessarie a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
 - e. armonizzare i propri interventi con i programmi di tutela e risanamento del territorio e dei beni culturali;
 - f. favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g. promuovere rapporti, in Italia e all'estero, con Enti e Associazioni aventi le medesime finalità;
 - h. stipulare contratti, convenzioni e ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con altri Enti;
 - i. stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali;
 - j. collaborare con le Autorità preposte che ne fanno esplicita richiesta, mettendo a disposizione risorse umane, specifiche conoscenze tecniche, attrezzature e mezzi nella disponibilità dell'OdV, in occasione di eventi, situazioni che possono configurare aspetti di carattere legale;
 - k. promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione in materia di Protezione Civile, sia verso l'interno che verso l'esterno dell'OdV;
 - l. collaborare con l'Associazionismo, le altre OdV e le altre componenti del Terzo Settore per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento;
 - m. offrire occasioni, ricercare strumenti e modalità di qualificazione, organizzare e programmare l'aggiornamento e la formazione permanente dei volontari;
 - n. organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario all'aggregazione e alla formazione dei volontari;

- o. ricercare forme di finanziamento intese a raggiungere le finalità dei piani di sviluppo regionali in conformità alla normativa vigente;
- p. sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso un'efficace informazione sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
- q. effettuare, in proprio o per conto terzi, studi, corsi formativi, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto;
- r. promuovere, sostenere, valorizzare la ricerca e l'impiego di nuove tecnologie a sostegno della tutela e della salvaguardia dei beni culturali, ambientali, del soccorso e della protezione civile;
- s. esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e secondo i principi di cui all'Art. 2 del presente statuto;
- t. finanziare il complesso delle proprie attività di interesse generale mediante la raccolta di fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE

1. Aderiscono all'OdV i Nuclei operanti nella Regione Piemonte, regolarmente iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri e in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne faranno richiesta se in regola con la normativa vigente.
2. I Nuclei aderenti cessano di appartenere all'OdV per:
 - a. aver cessato di svolgere attività di protezione civile o volontariato;
 - b. aver svolto attività contraria ai principi e alle finalità affermati nel presente Statuto o nello Statuto Organico ANC;
 - c. mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi sociali;
 - d. Aver omissso/rifiutato di fornire la documentazione comprovante la corretta gestione del sodalizio.
3. Tutte le prestazioni fornite dai Nuclei sono a titolo gratuito.
4. Ai Nuclei aderenti possono essere rimborsate dall'OdV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli aderenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai Nuclei possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 Codice Terzo Settore e successive modifiche.

ART.6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. I Nuclei aderenti hanno diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie direttamente o per delega;
- b. votare direttamente o per delega sia nelle assemblee che per eleggere le cariche sociali;
- c. accedere alle cariche sociali;
- d. partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV secondo le direttive dell'Assemblea degli aderenti;
- e. consultare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Assemblea degli aderenti;
- f. godere di copertura assicurativa per le attività svolte in seno all'OdV.

1. I Nuclei aderenti hanno l'obbligo di:

- a. osservare le norme del presente Statuto e in quello Organico dell'ANC, rispettare le modalità operative e le delibere legalmente adottate dall'OdV;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV e verso l'esterno;
- c. attenersi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- d. partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'OdV;
- e. trasmettere all'OdV copia del bilancio annuale entro 30 giorni dall'approvazione e copia delle relazioni periodiche inviate alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile.
- f. trasmettere all'OdV le convenzioni prima della loro sottoscrizione per il preventivo, parere dell'Ispettore Regionale a cui è demandato potere di rinvio motivato da comunicarsi in tempi utili per la firma dell'atto.

ART. 7

Volontari

- 1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'OdV, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2. Sono considerati Volontari dell'OdV le persone che svolgono la loro attività a favore dell'OdV in modo non occasionale.
- 3. Partecipano a tutte le attività promosse dall'OdV, secondo le direttive del Presidente dell'OdV aderenti.
- 4. Per le attività previste al comma 3, sono iscritti nel Registro Volontari e beneficiano di copertura assicurativa.
- 5. Non sono organi dell'OdV e non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo dell'OdV.
- 6. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

8. Ai volontari possono essere rimborsate dall'OdV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
9. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del D.Lgs 117/2017 Codice Terzo Settore.
10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi dell'OdV:
 - a. l'Assemblea degli aderenti;
 - b. l'Organo di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei conti
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con l'OdV.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti dei Nuclei aderenti.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'OdV quale membro di diritto. In caso di sua assenza egli è sostituito dal Presidente di Nucleo più anziano d'età.
3. Sono competenze dell'Assemblea degli Aderenti:
 - a. Eleggere l'organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 117/2017;
 - b. Eleggere il Presidente prescelto tra gli iscritti ai Nuclei, Soci effettivi ANC, che diano garanzia di competenza e di affidabilità per aver svolto funzioni direttive nell'ambito del volontariato, ai sensi dell'art. 26 comma 3, D.lgs. 117/2017;
 - c. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ai sensi dell'art. 13 e 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.;
 - d. le modifiche dello Statuto e del Regolamento, se adottato;
 - e. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione dei beni dell'OdV, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017 ;
 - f. approvare il programma di attività, secondo linee guida proposte dal Presidente dell'OdV;
 - g. la costituzione di Settori d'intervento, ritenuti utili al conseguimento delle finalità statutarie;
 - h. ratifica la nomina del Tesoriere e del Segretario proposta dal Presidente dell'OdV, in possesso di idonei requisiti, iscritti direttamente nel registro volontari dell'OdV;

- i. approvare la nomina dei Coordinatori di Settore e dei Referenti di Specialità, proposta dal Presidente dell'OdV, che abbiano comprovate conoscenze nel settore o nella specialità di competenza;
 - j. l'istituzione di una Specialità, su proposta del Presidente dell'OdV, o su iniziativa dell'Assemblea degli aderenti, sentito il parere dell'Ispettore Regionale a cui è demandato potere di rinvio motivato;
 - k. la nomina di due Revisori dei Conti tra professionisti del settore.
- 4. Tutte le votazioni avvengono a maggioranza semplice ad eccezione delle modifiche allo Statuto e dello scioglimento dell'OdV per le quali è necessaria la presenza ed il voto di almeno i due terzi degli aventi diritto.
 - 5. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta nel semestre. In via straordinaria quando il Presidente dell'OdV ne ravvisa la necessità o quando lo richiedono almeno quattro Soci. L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato agli interessati almeno dieci giorni prima della riunione in modo certo e documentato.
 - 6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è costituita qualunque sia il loro numero.
 - 7. È ammessa una sola delega per ciascuno degli aventi diritto al voto.
 - 8. È facoltà del Presidente del Nucleo rendere formale delega di voto con pieni poteri, a un socio del Nucleo rappresentato;
 - 9. È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 - 10. In relazione alla consistenza numerica risultante a libro soci il giorno della convocazione dell'assemblea degli iscritti ai Nuclei, al voto espresso dai Soci dell'OdV viene attribuito un valore ponderato, pari ad un Aderente ogni cento volontari o frazione di cento.
 - 11. I Volontari possono partecipare, ma senza diritto di voto;
 - 12. L'Ispettore Regionale ANC competente per territorio, o un suo Delegato, possono partecipare, ma senza diritto di voto;
 - 13. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

ART. 10

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'Organo di Amministrazione, considerato il numero e la specificità degli aderenti, coincide con l'Assemblea degli aderenti.

ART. 11 PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'OdV è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'OdV e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge preserva in modo inderogabile alla decisione degli Aderenti.
2. Il Presidente dell'OdV, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, è prescelto tra i Soci effettivi ANC che diano garanzia di competenza e di affidabilità per aver svolto funzioni direttive nell'ambito del volontariato.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'OdV nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari previsti;
6. Mantiene costantemente informato l'Ispettore Regionale ANC per il Piemonte e la Valle d'Aosta, sulle attività dell'OdV e sulle problematiche gestionali;
7. È garante dei rapporti operativi, amministrativi e finanziari con l'ANC nazionale e della Regione Piemonte, assicurando la corretta finalità dei fondi eventualmente messi a disposizione per la concretizzazione di specifici progetti;
8. In caso di sua giustificata assenza viene sostituito dal Presidente di Nucleo più anziano per età.
9. Qualora alla carica di Presidente dell'OdV venga eletto un Presidente di Nucleo, egli dovrà rinunciare a quest'ultima carica non potendo rivestire ambedue i ruoli.
10. Nelle votazioni dell'Assemblea, in caso di parità, il suo voto vale il doppio.

ART. 12 SEGRETARIO

1. È scelto, previa ratifica dell'Assemblea, dal Presidente dell'OdV tra i soci ANC particolarmente indicati per svolgere lo specifico compito. Egli:
 - a. coadiuva il Presidente nell'attività burocratica ottimizzandone i risultati;
 - b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea ma senza diritto al voto;
 - c. controlla la validità della riunione e l'esattezza dei requisiti concernenti il voto ponderato attribuito a ciascun Socio dell'OdV;
 - d. d'intesa con il Tesoriere, prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione e all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. provvede alla redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea e ne cura l'archiviazione. In caso di sua assenza tali compiti saranno assolti da altro volontario scelto dal Presidente.

- f. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti, libro delle adunanze e deliberazioni degli aderenti e libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Aderenti", detti registri possono essere in formato cartaceo o elettronico.

ART. 13

TESORIERE

1. Nominato dal Presidente con la ratifica dell'Assemblea degli Aderenti, cura l'amministrazione dell'OdV e gli adempimenti ad essa connessi. Ha la gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali con facoltà di compiere tutte le operazioni compresi l'apertura e la chiusura dei conti stessi.
2. Sottopone all'approvazione e alla firma del Presidente tutte le operazioni di pagamento che comportino la spesa eccedente duemila Euro.
3. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea ma senza diritto di voto.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori nel numero di due sono scelti dall'Assemblea tra professionisti esterni, esperti del settore. Essi rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea. Vigilano sull'osservanza dei principi e delle leggi concernenti la corretta amministrazione. Agiscono di iniziativa o a richiesta di uno dei Soci dell'OdV in base a segnalazione fatta per iscritto e firmata.
2. Essi riferiscono annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
3. Non potrà essere prescelto per la carica di revisore colui che abbia rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con i membri dell'Assemblea.

ART. 15

SETTORI D'INTERVENTO

1. Al fine di operare con efficienza in alcuni campi l'OdV si struttura in settori.
1. Il Presidente dell'OdV è responsabile dei Settori.
2. I settori previsti alla data di approvazione del presente Statuto sono:
 - a. Risorse umane;
 - b. Normativo Fiscale;
 - c. Formazione;
 - d. Logistica;
 - e. Nuove Tecnologie;
3. Il Referente di Settore risponde al Presidente dell'OdV del buon andamento del Settore dal punto di vista operativo e della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.

4. Il Responsabile di Settore risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.

ART. 16 SPECIALITA'

1. La Specialità è un'unità particolare dell'OdV formata da Volontari specialisti in un determinato settore di competenza.
2. Le Specialità sono costituite dal complesso di Volontari, iscritti all'OdV o ai Nuclei che, in quanto particolarmente esperti e in possesso di specifiche qualifiche riconosciute dallo Stato Italiano, contribuiscono all'organizzazione e alla gestione di attività speciali in specifici settori d'intervento quali, a titolo di esempio:
 - a. Cinofilia da soccorso;
 - b. Aeromobili a pilotaggio remoto;
 - c. Tutela e salvaguardia del patrimonio culturale;
 - d. Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - e. Radiocomunicazioni.
3. I referenti, prescelti dal Presidente dell'OdV;
 - a. assumono la denominazione di Referenti di Specialità;
 - b. sono inseriti nel Registro volontari dell'OdV;
 - c. assumono la gestione tecnica e operativa del Settore d'intervento di loro competenza;
4. La Specialità, costituita a livello regionale, è legalmente rappresentata dal Presidente dell'OdV.
5. L'insieme delle Specialità costituisce la Consulta Tecnica che riveste anche il ruolo di organo consultivo dell'Assemblea.
6. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale dell'OdV e la sua dislocazione, che deve essere nel territorio della Regione Piemonte, viene decisa dall'Assemblea degli aderenti su proposta del Presidente dell'OdV.
7. L'istituzione di una Specialità a livello regionale, viene deliberata dall'Assemblea degli aderenti, su proposta del Presidente.
8. Lo scioglimento di una Specialità viene deliberata dall'Assemblea degli aderenti.
9. La Specialità può essere impiegata fuori dal territorio regionale se ufficialmente richiesta da Ente pubblico preposto o dal Se.Co.V. ANC nazionale.
10. I volontari che operano presso una Specialità possono provenire da qualsiasi Nucleo della Regione Piemonte o essere iscritti direttamente nel registro volontari dell'OdV.
11. Il Referente di Specialità:
 - a. in base alle esigenze operative, sentito il parere dell'Assemblea degli aderenti, può strutturarsi su più squadre;
 - b. viene nominato dal Presidente dell'OdV al quale risponde del buon andamento della Specialità, della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a sua disposizione;
 - c. dipende operativamente dal Presidente dell'OdV che, previo informativa ai Nuclei competenti per territorio, deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui la Specialità venga impegnata;

- d. deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato o di gruppi di protezione Civile;

ART. 17

CONSULTA TECNICA

1. È costituita dall'insieme dei Referenti di Specialità e di Settore d'intervento istituiti in seno all'OdV.
2. La Consulta Tecnica riveste anche il ruolo di organo consultivo dell'Assemblea.

ART. 18

CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali elettive sono gratuite. A loro possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, secondo i parametri stabiliti dall'Assemblea degli aderenti.
2. I membri eletti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati per non oltre due mandati, anche non consecutivi.
3. I limiti di mandato di cui al comma 2 del presente articolo sono derogabili in mancanza di candidature.

ART. 19

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. Il bilancio è il documento principale della gestione amministrativa dell'OdV.
1. Il bilancio è redatto secondo le norme del Codice Civile previste per le Organizzazioni di volontariato ai sensi del art. 14 D.Lgs 117/2017 Codice Terzo Settore.
2. Sono previsti:
 - a. Il bilancio annuale preventivo;
 - b. Il bilancio annuale consuntivo;
3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
5. L'esercizio sociale dell'Organizzazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno seguente l'esercizio in oggetto.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali secondo la normativa vigente:

- a. Libro aderenti;
- a. Registro volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- b. Libro verbali Aderenti.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

1. L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. contributi della Presidenza Nazionale ANC;
 - b. contributi della Regione Piemonte;
 - c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. contributi da privati;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. rimborsi e contributi derivanti da convenzioni;
 - h. rendite e beni mobili o immobili pervenuti all'OdV a qualunque titolo;
 - i. attività commerciali marginali ai sensi del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 117 codice del Codice del Terzo Settore.
2. La cessazione di appartenenza all'OdV, non conferisce diritti sul suo patrimonio.

ART. 22

RAPPORTI CON L'ANC

1. Allo scopo di mantenere i legami associativi con l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'OdV si rapporta con il Servizio Coordinamento Volontariato (Se.Co.V.) e dovrà aderire, qualora creato, all'Organismo che raggruppi a livello nazionale i Nuclei, emanazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
2. L'Ispettore Regionale competente per territorio, può:
 - a. accedere ai locali dell'OdV;
 - b. verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della OdV;
 - c. partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d. richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - e. richiedere la convocazione d'urgenza dell'Assemblea degli aderenti.

ART. 23

DURATA E MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto ha durata illimitata.
2. Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'OdV sono proposte dal Presidente dell'OdV e approvate dall'Assemblea con la presenza e il voto di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

3. In caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro 90 giorni dall'approvazione, secondo i principi enunciati nel D.lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore, l'OdV modificherà il presente statuto. Le modifiche adottate dall'OdV dovranno assicurare la gestione di ogni tipo di pendenza e la continuità dei rapporti intercorrenti con l'Associazione Nazionale Carabinieri del Piemonte e la Regione Piemonte - Settore Protezione Civile.

Art. 24

SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'OdV avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente:
2. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'OdV, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo del competente ufficio afferente al R.U.N.T.S. (di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore preferibilmente ANC o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al già menzionato ufficio o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 26

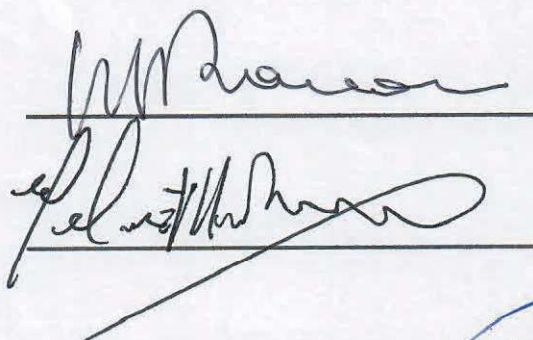
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle norme del vigente Statuto Organico ANC e del D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 codice del Terzo Settore.
2. Sono fatte salve le delibere e le determinazioni assunte alla data di approvazione del presente statuto.

FIRME

Socio Gianni RAVERA (Alessandria)

Socio Fabrizio ROSSO (Asti)

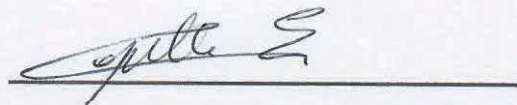


Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is in dark ink and appears to be 'Gianni Ravera'. The second signature is also in dark ink and appears to be 'Fabrizio Rosso'. There is a large, stylized blue ink mark or signature to the right of these, extending vertically.

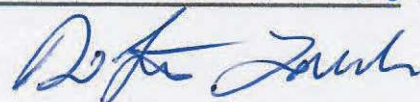
Socio Giovanni GUIDUCCI (Cuneo)



Socio Ernesto CAPELLI (Novara)



Socio Dario COLANGELO (Vercelli) IN DELEGA ROBERTO BOCCINI




Il Presidente

